



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Doctor Shop S.r.l. avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti CIG Z3434FCCDA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si

sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1127 in data 22/09/2021, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Maria Grazia Perulli è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da COVID-19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia;

Viste le disposizioni normative e governative, adottate e tuttora vigenti alla data della presente determina, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il DPCM del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 3, comma 2, in virtù del quale per l'avvio della così detta Fase 2 *“ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”*;

Visto il punto 6 titolato *“DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”* di cui all'Allegato 6 al succitato DPCM recante *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”*;

Vista altresì l'Ordinanza n.11/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, la quale, al fine di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine “chirurgiche” in esito al prossimo avvio della così detta Fase 2, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, ha disposto che *“il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1 (MASCHERINE FACCIALI STANDARD UNI EN 14683) praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto”*;

Visto il documento AIFA *“Procedure di sicurezza - Emergenza COVID-19”* redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e firmato dal DG in data 09/09/2020, il quale stabilisce che: *“...chi accede in sede debba indossare le mascherine chirurgiche o di livello protettivo superiore”, “All'interno della sede si dovrà sempre [...] indossare la mascherina protettiva di tipo chirurgico o di protezione superiore...”* e che *“...Tali prodotti sono da considerare DPI, dispositivi di protezione individuale, per cui sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro e dovranno conformarsi a norme e certificazioni di settore...”*;

Visto l'art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020 che - nell'ambito del perdurante contesto emergenziale – ha previsto la soglia minima del 50% per l'applicazione del lavoro agile al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Visto il *“Protocollo di accordo per il rientro in sicurezza dei dipendenti dell'Agenzia Italiana del farmaco in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19”*, in vigore dal 2/11/2020, che dispone che l'Agenzia procede *“ad applicare il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 87, del d.l. 18 del 2020, almeno al 50 % del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”*, favorendo, laddove possibile, la più elevata flessibilità, disponendo fra le altre misure anche l'uso obbligatorio delle mascherine protettive all'interno delle sedi AIFA;

Visto il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, il quale ha modificato il sopra citato art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, eliminando - nell'ambito del perdurante contesto emergenziale - la soglia minima del 50% precedentemente prevista per l'applicazione del lavoro agile al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, esaltando al contempo la flessibilità organizzativa di ogni singola Pubblica amministrazione;

Vista la Nota AIFA, prot. 67126 del 31/05/2021, di aggiornamento al sopra citato *“Protocollo di accordo per il rientro in sicurezza dei dipendenti dell'Agenzia Italiana del farmaco in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19”*, con la quale - alla luce delle nuove disposizioni normative sopracitate e tenuto conto del miglioramento del contesto emergenziale nonché dell'evoluzione della campagna vaccinale in corso – è stato richiesto a ciascun Dirigente di struttura di organizzare il proprio ufficio assicurando la presenza

giornaliera in sede di almeno il 40% del personale afferente alla propria struttura, nel rispetto, comunque, delle nuove misure organizzative illustrate nel documento *“Procedure di Sicurezza Emergenza Covid-19”* adottato dall’Agenzia in data 25/05/2021 nel quale al paragrafo 4 viene confermato all’interno delle sedi AIFA l’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Area Amministrativa, trasmesso all’Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 7961 del 24/01/2022, acquisito in pari data al prot. n. 7970 dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di acquisire dall’operatore economico Doctor Shop S.r.l. (P.IVA 04760660961) la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti per un importo complessivo pari a € 19.980,00 (diciannovemilanovecentottanta/00), oltre IVA e nello specifico:

- n. 60.000 mascherine facciali filtranti tipo FFP2 senza valvola imbustate singolarmente in confezioni contenenti al massimo 50 pz. Le mascherine dovranno essere realizzate in tessuto non tessuto multistrato con disegno anatomico, elastici auricolari, barretta stringinaso modellabile e conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009;
- n. 30.000 mascherine chirurgiche di tipo IIR in confezioni apri/chiodi da 50 pz. Le mascherine dovranno essere realizzate in tessuto non tessuto a tre strati ad alta capacità filtrante, con disegno anatomico conformabile ed adattabile, elastici auricolari, barretta stringinaso modellabile, di colore differente tra interno ed esterno e conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019;
- n. 300 confezioni di gel igienizzante mani a base alcolica da 80-100 ml;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 27/01/2022, n. 06/2022, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell’Area Amministrativa nel predetto modulo e precisamente: *“la necessità di fornire al personale AIFA i dovuti dispositivi di protezione individuale finalizzati alla riduzione del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro AIFA e in accordo con le procedure di sicurezza AIFA in vigore”*;

Preso atto, inoltre, che nel predetto modulo 232_01 si motivano la necessità e l’urgenza dell’acquisto considerato che *“l’attuale fornitura di mascherine è in esaurimento”*;

Preso atto altresì dell’indagine di mercato avviata dall’Area Amministrativa mediante richiesta di preventivo per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti, inviata, a mezzo mail del 14/01/2022, ai seguenti 9 (nove) operatori economici abilitati al sistema di e-procurement del MePA:

1. 100 HP SRLS – P.IVA 1996040679
2. LYRECO ITALIA SRL – P.IVA 11582010150
3. 3B OFFICE SRL – P.IVA 2255830644
4. DOCTOR SHOP SRL – P.IVA 4760660961
5. A&C MEDICA SRLS – P.IVA 3016800801
6. A. ANNESE SRL – P.IVA 03379160728
7. ALCO SYSTEM – P.IVA 1925540039
8. CENTRO FARC ADRIATICA SPA – 728110529
9. ITALCLEAR – P.IVA 3030730646

Visti i verbali allegati al sopra citato modulo 232_01 sottoscritti in data 20/01/2022, in prima seduta, e in data 21/01/2022, in seconda seduta, da un tavolo tecnico all'uopo costituito, nei quali si dà atto che, entro le ore 10:00 del 19 gennaio 2022, data di scadenza per la presentazione dei preventivi, sono pervenute n. 3 (tre) offerte e precisamente quelle inviate dai seguenti operatori economici: (All. 2)

- 1) CENTROFARC ADRIATICA SPA presenta un preventivo con un'offerta per un importo complessivo di € 21.708,00 (ventunomilasettecentootto/00) oltre IVA e le schede tecniche richieste;
- 2) DOCTOR SHOP SRL presenta un preventivo con un'offerta per un importo complessivo di € 19.980,00 (diciannovemilanovecentoottanta/00) oltre IVA e le schede tecniche richieste;
- 3) A&C MEDICA SRLS SRL presenta un preventivo con un'offerta per un importo complessivo di € 23.097,00 (ventitremilanovantasette/00) oltre IVA e le schede tecniche richieste.

Preso atto pertanto che - tra i preventivi pervenuti conformi alle specifiche tecniche richieste dall'AIFA - l'operatore economico DOCTOR SHOP SRL (P.IVA 4760660961) ha presentato il preventivo con il prezzo più basso;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando *"Beni per le Pubbliche Amministrazioni"* nella Categoria *"Forniture specifiche per la Sanità"*;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società DOCTOR SHOP SRL, del dott. Antonino Laganà, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, richiedente l'acquisto, allegata al succitato modulo acquisti; (All. 3)

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato *"Trattativa Diretta"*, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza"*

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’O.E. DOCTOR SHOP SRL (P.IVA 4760660961) non risulta essere stato fornitore di AIFA né rientra tra gli operatori economici invitati al precedente affidamento, come accertato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 07/02/2022;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Mepa, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale “*Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo*” e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale “*E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)*” e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all’indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l’indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePa della “Trattativa Diretta” con l’operatore economico DOCTOR SHOP SRL P.IVA 4760660961, con sede in Milano (MI), Viale Monza, 259 - 20126, per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti CIG Z3434FCCDA, per le motivazioni indicate in premessa.

2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico DOCTOR SHOP SRL, come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 19.980,00 (diciannovemilanovecentottanta/00), oltre IVA, così suddiviso:

Prodotto	Confezioni	Quantità	Prezzo	Imponibile
Mascherine FFP2 a 5 strati senza valvola	20 pz.	3000	6,00€	18.000,00 €
Mascherina a 3 veli filtro 98% con elastici per adulti tipo IIR - azzurra	50 pz.	600	2,40€	1.440,00€
Gel igienizzante multiusi – 1 flaconcino da 100 ml.	1 pz.	300	1,80€	540,00€
			Totale	19.980,00€

3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 19.980,00 (diciannovemilanovecentottanta/00), oltre IVA graverà sul budget dell'anno 2022.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE DOCTOR SHOP SRL.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da ANTONINO LAGANÀ
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 09/02/2022 11:23:42

Antonino Laganà

Allegati:

1. Visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 27/01/2022 n. 06/22 attestante la copertura finanziaria;
2. Verballi selezione OE del 20/01/2022 e del 21/01/2022;
3. N. 1 Autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 21/02/2022